



# COMUNE DI BARBARESCO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 51 del 21/12/2021**

**Oggetto :**

FINANZE: GETTONE DI PRESENZA

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ZOPPI MARIO	SINDACO	Sì
2. BIANCO ALBERTO	VICE SINDACO	Sì
3. BOIDO FRANCO	CONSIGLIERE	Sì
4. PORRO DIEGO	CONSIGLIERE	Sì
5. GIACOSA STEFANO	CONSIGLIERE	Giust.
6. VACCA MARCO	CONSIGLIERE	Sì
7. CAPRA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Giust.
8. VACCA CRISTINA	CONSIGLIERE	Sì
9. NOCETTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Sì
10. BOFFA GABRIELE	CONSIGLIERE	Sì
11. BOLLA ROSELLA	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor **ZOPPI MARIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art.82, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che ha sostituito l'art.23, legge n.265/1999, disciplina lo status degli amministratori locali relativamente alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, prevedendo, tra l'altro, quanto segue:

- la corresponsione di un'indennità di funzione al Sindaco, nonché ai componenti degli organi esecutivi, indennità che deve essere dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (comma 1);
- i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e commissioni (comma 2);
- alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio comunale né di commissioni che di tale organo costituiscono articolazioni interne ed esterne è dovuto agli amministratori ai quali viene corrisposta la predetta indennità di funzione (comma 7);
- la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; per l'adeguamento di tali emolumenti il decreto ministeriale è rinnovato ogni tre anni (commi 8 e 10);

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno n.119 del 04 aprile 2000 (Gazzetta ufficiale 13.05.2000) recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi dell'art.23, della legge n.265/1999, che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art.82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione;
- l'art.1, comma 54, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) che ha imposto, tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e ai componenti degli organi esecutivi nonché dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali e circoscrizionali;
- l'art.2, comma 25, della legge n.244/2007 (Legge finanziaria 2008) che, sostituendo l'art.82, comma 11, del D.Lgs. n.267/2000 ha escluso la facoltà degli enti locali di deliberare la riduzione delle indennità;
- l'art.61, comma 10, ultimo periodo, e l'art.76, comma 3, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.133/2008 concernenti la sospensione della possibilità di incremento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza prevista nel citato art.82, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. fino all'anno 2011 e la sostituzione dell'art.82, comma 11, del citato D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con conseguente venire meno anche della facoltà degli enti locali di incrementare le indennità di funzione;

### **CONSIDERATO che:**

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con parere prot. 15900/TU/00/82 in data 17 novembre 2008, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, con Circolare n.32 del 17 dicembre 2009, hanno ritenuto la riduzione del 10% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali disposta dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005 ancora operante;
- la Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n.1/Contr/12 del 12.01.2012, ha attribuito al taglio del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza

spettanti agli amministratori operato dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005 e s.m.i. una valenza strutturale, ovvero un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006, in quanto la stessa norma non contiene un limite temporale, e ne ha ribadito la vigenza;

**CONSIDERATO**, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con delibera n.278/2012/SRCPIE/PAR in data 04.07.2012, in base alla su esposta normativa, ritiene che, essendo stata abolita la possibilità per gli enti locali di modificare autonomamente l'importo delle indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal legislatore, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi;

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n.7 del 24.03.2014, esecutiva, con la quale il valore dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari è stato confermato e stabilito per l'anno 2014 nell'importo di Euro 15,34 lordi per seduta, importo che è immutato dall'anno 2006 allorché venne operata la riduzione del 10% prevista dalla su esposta normativa;

**VISTI** i commi 135 e 136 dell'art. 1 della legge n.56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

*"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

*«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;*

*b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;*

*"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".*

**RICHIAMATA** la Circolare del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: *"Al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56/2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica»*. Per questo anche i Comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno *«parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.08.2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n.148»*;

**ATTESO** che nel giorno 05/06/2016 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, dovendosi pertanto dare corso alla rideterminazione degli oneri connessi alle attività in materia di status degli amministratori locali prevista dalla normativa suddetta;

**RILEVATO** che il numero di consiglieri previsti per i Comuni fino a 3.000 abitanti dal D.L. n.138/2011 prima delle modifiche apportate dalla legge n.56/2014 (normativa in vigore fino

al 7 aprile 2014), escluso il Sindaco, era di sei unità, mentre dopo le modifiche apportate da quest'ultima legge, escluso il Sindaco, è di dieci unità;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra, per assicurare l'invarianza di spesa, la spesa per ogni seduta consiliare non può superare l'importo di € 92,04, corrispondente al valore del gettone di presenza in ultimo applicato di € 15,34 a seduta per n. 6 consiglieri; la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali deve pertanto essere ridotta e stabilita in € 9,20 a seduta;

**CONSIDERATO** che resta alla libera determinazione di ogni Consigliere l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o in *toto* alla propria indennità;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 18/2016 con la quale si rideterminava, a seguito della consultazione elettorale del 05 giugno 2016, per quanto sopra esposto ai sensi dell'art.1, comma 135, della legge n.56/2014, l'ammontare massimo di spesa per ogni seduta consiliare di € 92,04, corrispondente al valore del gettone di presenza in ultimo applicato di € 15,34 a seduta per n. 6 consiglieri, stabilendo il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari in Euro 9,20 lordi per seduta.

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2022 tale importo quale gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali

Si da atto che entra in sala il consigliere comunale CAPRA ELISABETTA

#### **RICHIAMATI**

- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;
- la legge n. 56/2014;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**CON** voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

**DI STABILIRE**, pertanto, per quanto indicato in premessa, per l'anno 2022 il valore del gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari in Euro 9,20 lordi per seduta.

**DI DARE ATTO** che resta alla libera determinazione di ogni Consigliere l'eventuale manifestazione di rinuncia volontaria in parte o in *toto* alla propria indennità.

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di Previsione 2022/2024.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to: ZOPPI MARIO

**L'ASSESSORE**  
F.to: BIANCO Alberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art.49 c. 1 e Art.147 bis D.Lgs.267/00)**

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 21/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to:  
BIANCO ALBERTO

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 c. 1 D.Lgs.267/00)**

Visto con parere favorevole.

Barbaresco, li 21/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to:  
BIANCO ALBERTO

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/12/2021 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

Barbaresco, li 29/12/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

[ ] Eseguità immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267

Barbaresco, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barbaresco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FRACCHIA Dott.Paola